



Comune di Savignano sul Panaro

VARIANTE GENERALE AL
PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)

(adottata con DCC n. 40 del 26/09/2011 e approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013)

Parere ARPA e AUSL: sintesi e controdeduzioni

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Progettista: | Dott. geol. Pierluigi Dallari |
| Responsabile del procedimento: | Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani |
| Consulente VAS: | Prof. Alessandro Corsini |
| Il Sindaco: | Ing. Germano Caroli |
| Il Segretario comunale: | Dott.ssa Francesca Cerminara |

(Originale firmato digitalmente)

Giugno 2013

PARERE ARPA EMILIA ROMAGNA – Sezione Provinciale di Modena

Il parere ARPA (pervenuto il 12/01/2012, prot. n. 259) contiene osservazioni e richieste specifiche che sono state integralmente accolte negli elaborati finali del PAE, con alcune eccezioni che delle quali, di seguito si espongono le motivazioni. Il parere include inoltre valutazioni di merito che riteniamo significative ai fini della conferma, in approvazione, dell'impostazione data al PAE in fase d'adozione:

In primo luogo il fatto che siccome *“il comune ritiene non recepibili nella loro interezza le previsioni del PIAE, rendendo necessaria una significativa riduzione delle aree, delle profondità di scavo e di conseguenza dei quantitativi di materiali estratti”*, ARPA ritiene che *“Le motivazioni delle scelte e i criteri generali con cui queste scelte sono state effettuate, sono pienamente condivisibili in un'ottica di sostenibilità ambientale del territorio”*.

In secondo luogo, in merito ai criteri per la determinazione degli incentivi alla demolizione degli impianti, ARPA *“concorda con le linee di principio e sugli elementi oggettivi individuati ai fini della valutazione, quantificando in modo differenziato i volumi di ghiaia vincolati alla demolizione”*.

Inoltre, è motivo di conferma dell'impostazione generale del PAE, oltre che di alcune disposizioni specifiche di PAE, il parere concorde di ARPA sui seguenti punti:

- opportunità di integrare le azioni per l'abbattimento delle polveri, con la richiesta di installazione di dispositivi di pulizia delle ruote prima dell'uscita dei mezzi dalla cava;
- il limitare le profondità di scavo a massimo -10 m da p.c. (chiedendo a tal fine la creazione di reti di monitoraggio prima della definizione delle profondità massime di scavo nei piani di coltivazione),
- il prevedere monitoraggio delle acque di falda nell'AEC MEG in caso di permanenza dell'impianto e le misure di monitoraggio previste per la cava Fallona. Inoltre, per quanto attiene i criteri generali di monitoraggio ambientale delle la richiesta di applicare le prescrizioni di monitoraggio della falda acquifera, oltre che ai Poli/AEC, anche ai singoli impianti di trasformazione inerti esistenti o in previsione.

Le uniche osservazioni che si è ritenuto di non poter accogliere sono:

- *“Relazione tecnica illustrativa: Polo 10 – Magazzino...omissis... “Poiché nell'areale “Scavo Barbieri”, le attività di scavo hanno raggiunto la profondità di 11.00 m da p.c., con affioramento della falda freatica e visto che l'acquifero sotterraneo nel Polo è stato definito come “monostrato a falda libera”, si richiede di provvedere al più presto al ritombamento dell'area al fine di proteggere la falda da eventuali contaminazioni provenienti dalla superficie.”*

Non è stato possibile accogliere tale richiesta in virtù di una serie di ragioni. In primo luogo, la mancanza di strumenti che, *“quanto prima”*, possano consentire tale azione. L'area infatti non è mai rientrata entro alcuna cava autorizzata ai sensi della LR17/91 (gli scavi sono infatti stati eseguiti prima dell'emanazione di tale legge) e pertanto non esiste al presente nessun responsabile in solido del ripristino di tale area. In secondo luogo il fatto che la profondità dello scavo, come riportato nella Parte II *“Ambiti di Riferimento”* del rapporto ambientale di VAS, è di circa 18 m (e non 11 come ritenuto nel parere di ARPA) per una estensione di circa 10.000 m². Il suo ritombamento fino a quote di 10 m dal piano campagna comporterebbe pertanto la posa di circa 100.000 mc di materiale che, venendosi a trovare a contatto con le acque di falda, dovrebbe essere prevalentemente costituito da materiale ghiaioso, in quanto l'utilizzo di altri materiali è sconsigliabile in un'ottica di tutela della falda stessa. In terzo luogo il fatto che, seppur ben consapevoli che tale area di affioramento della falda rappresenta indiscutibilmente un'area di forte vulnerabilità della falda stessa, non vi

sono nell'immediato centri di pericolo ad essa prossimi che possano provocare impatto. In relazione a tali fattori, ed in ragione del fatto che il recupero previsto dal nuovo PAE per il Polo 10 è di carattere naturalistico e che in tale zona è previsto un recupero a piano campagna ribassato a quota di circa 6.5 m dal piano campagna, è stato ritenuto opportuno riconfermare le previsioni del PAE adottato che prevedono: che durante le fasi di scavo vengano adottate tutte le precauzioni per evitare il ruscellamento di acque entro tale zona, compreso il mantenimento di un arginello perimetrale che possa ridurre al minimo la probabilità di accadimento di un evento pericoloso per la falda che, in tal luogo, è particolarmente vulnerabile; che in fase di recupero naturalistico del polo 10 tale zona venga a configurarsi come "zona umida di parco fluviale / laghetto naturalistico", garantendo contestualmente l'allontanamento da esso di qualsiasi alcuna acqua di riscellamento superficiale che possa costituire pericolo.

- *“Rapporto ambientale di VAS In merito al monitoraggio dell’attuazione del piano ed alla responsabilità dei privati, si suggerisce di richiedere alle ditte il rapporto annuale sullo stato dei lavori a febbraio – marzo dell’anno solare successivo, al fine di avere un quadro esaustivo delle attività e dei controlli effettuati nel corso dell’anno”.*

Non è stato possibile accogliere tale richiesta in quanto, pur concordando in linea di principio con quanto osservato, il termine del 30 novembre è indicato specificatamente all'Art. 31 delle NTA di PIAE che prevede solo la possibilità che tale termine possa *“essere anticipato dalle norme dei PAE per assicurare un ordinato svolgimento delle attività amministrative”*. Tale termine si lega difatti anche agli adempimenti amministrativi susseguenti da parte del Comune, che ai sensi del PIAE art. 31 comma 6 *“Ogni Comune deve far pervenire alla Provincia tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto sulle attività di cava svolte sul proprio territorio nell'anno solare precedente”*. Si sottolinea, comunque, che ai sensi del Regolamento per il Monitoraggio Ambientale del PAE, tutta una serie di dati di monitoraggio verranno ad essere disponibili a cadenza continuo o trimestrale, e che è solo la relazione complessiva sul monitoraggio attuato, da allegare al rapporto annuale sullo stato dei lavori, che segue la cadenza. Conseguentemente, si è ritenuto di riconfermare in PAE la scadenza a novembre prevista dal PAE adottato.

PARERE AUSL – Servizio Igiene Pubblica di Vignola

Il parere AUSL (pervenuto il 01/03/2012, prot. n. 2173) esprime “*parere favorevole alla variante in oggetto tenendo conto che:*

- *è necessario utilizzare tutte le cautele al fine di salvaguardare la risorsa idrica di falda;*
- *per quanto riguarda l’attività di coltivazione: si dovranno adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare e/o mitigare la diffusione di polveri in ambiente (a titolo di esempio,: bagnatura dei fronti di scavo e/o delle piste all’interno delle aree di cava, pulizia e lavaggio dei pneumatici prima dell’immissione sulla rete viaria principale) sui ricettori sensibili prossimi all’area di cava*
- *per quanto riguarda la circolazione stradale: considerando che è prevedibile l’aumento del traffico dei mezzi di trasporto pesante: vengano adottati gli opportuni accorgimenti sulla viabilità sia durante l’immissione dei mezzi verso le aree di cava sia per l’esodo delle stesse al fine di evitare situazioni di incidentalità stradale.*
- *Si rimanda a specifiche valutazioni dell’ARPA circa l’inquinamento acustico sui ricettori sensibili prossimi all’area di coltivazione,*
- *Si concorda con le previsioni di progetto circa le sistemazioni finali delle aree di cava.”*

Si evidenzia come tali condizioni sono pienamente in linea con quanto è previsto nelle NTA di PAE che infatti prevede:

- Una riduzione di profondità di scavo e l’esclusione delle aree di polo più prossime ai pozzi acquedottistici ed alle loro zone di tutela e riserva. Ciò, assieme alle azioni di monitoraggio, per la salvaguardia delle risorse idriche.
- L’adozione obbligatoria di sistemi lavar ruote in uscita da cave e impianti di lavorazione, al fine di evitare situazioni di incidentalità stradale.
- La riduzione dell’inquinamento acustico sui ricettori sensibili attraverso l’adozione di una distanza minima dagli edifici maggiorata a 50 m, l’adozione di barriere e rinverdimenti preventivi per limitare rumori e polveri, oltre a tutte le altre misure necessarie alla riduzione della polverosità. Inoltre, è prevista la realizzazione di 3 campagne di monitoraggio/anno di rumori e polveri presso i ricettori, garantendo in tal modo la possibilità di apportare interventi di ulteriore abbattimento